



CITTA' DI MONOPOLI

Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023

Sommario

CAPO I - Disposizioni generali	2
Art. 1 - Procedure di affidamento - Incentivi per le funzioni tecniche	2
Art. 2 – Destinatari	2
Art. 3 - Gruppo di lavoro	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	5
Art. 6 - Centrali di committenza	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - Incentivo per lavori	6
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	8
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni	9
Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 14 - Attività articolate e singole	10
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	10
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale	10
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	11
Art. 18 - Programmazione, impegno e liquidazione fondo funzioni tecniche	12
Art. 19 - Misura e suddivisione del fondo funzioni tecniche	12
Art. 20 - Informazione e confronto.....	13
Art. 21 - Disposizioni finali	13



CITTA' DI MONOPOLI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Incentivi per le funzioni tecniche

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi e forniture solo nel caso sia nominato il DEC nei casi previsti dalla legge.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché dell'IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, denominato "Fondo funzioni tecniche", in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da trasferimenti europei o da altri trasferimenti a destinazione vincolata.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

- **attività di RUP - Responsabile unico del progetto:** il RUP coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata; il RUP svolge, in particolare, le seguenti funzioni: formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma degli acquisti di beni e servizi; accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessario; propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi; svolge l'attività di verifica dei progetti, quando è previsto dalla legge; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase di progettazione, ove



CITTA' DI MONOPOLI

nominato; accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti; decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori; provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento; è responsabile degli adempimenti prescritti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione; svolge gli adempimenti relativi alla fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice;

- **collaborazione al RUP:** trattasi di attività tecnico / amministrative di competenza del RUP, che possono o meno essere delegate a terzi, fra cui, in via esemplificativa: assistenza alla rendicontazione del finanziamento mediante raccolta documentazione; l'estrazione di report degli accertamenti e reversali, degli impegni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'intervento e dei conseguenti residui, assistenza nella elaborazione di atti variazioni del quadro economico che comportino variazioni di bilancio, implementazione di dati nei portali predisposti e predisposizione istanze di erogazione; implementazione banche dati BDAP, SIMOG, BDNCP, e AINOP; assistenza agli affidamenti diretti propedeutici alla realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, istruttoria procedura espropriativa; assistenza per procedure autorizzative propedeutiche alla realizzazione dell'intervento; assistenza per immissione in possesso aree espropriate; sopralluoghi per rilievi tecnici e allacci a servizi pubblici, istruttoria nelle istanze di subappalto ed assistenza nella predisposizione delle modifiche contrattuali;
- **Quadro esigenziale, Documento di indirizzo alla progettazione, DOCFAP;**
- **redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;**
- **redazione del progetto esecutivo;**
- **procedura di affidamento:** in via esemplificativa, redazione da parte del responsabile del procedimento della fase di affidamento degli atti di gara e della modulistica, gestione delle procedure di affidamento, predisposizione della proposta di aggiudicazione, istruttoria delle richieste di soccorso istruttorio, verifiche sugli operatori economici propedeutiche all'affidamento, adempimenti amministrativi vari, istruttoria delle istanze di subappalto;

PER LAVORI:

- **DL - direttore dei lavori**
- **Collaborazione al direttore dei lavori:** trattasi di attività tecnico / amministrative di competenza del DL, che possono o meno essere delegate a terzi (direttori operativi, ispettori di cantiere, ecc.), fra cui, in via esemplificativa: attività di rilievo; sopralluoghi di monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione, controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto;
- **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;**
- **verifica del progetto ai fini della sua validazione;**
- **collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione;**
- **collaudo statico.**



CITTA' DI MONOPOLI

PER SERVIZI E FORNITURE:

- **DEC - direzione dell'esecuzione:** è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: prestazioni di importo superiore alla soglia di rilevanza europea; interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento,
- **assistenza al direttore dell'esecuzione:** trattasi di attività tecnico / amministrative di competenza del DEC, che possono o meno essere delegate a terzi, fra cui, in via esemplificativa: ispezioni e controlli sull'esecuzione del contratto;
- **verifica (certificato / attestazione) di regolarità dell'esecuzione.**

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/ sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.



CITTA' DI MONOPOLI

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato, intendendosi per esso quanto spettante in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'anno, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Il controllo è operato in fase di liquidazione.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui ai precedenti commi incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori, gli acquisti di beni e servizi il cui affidamento non necessita di predisposizione di atti tecnici;
 - c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - d. i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza per conto degli altri comuni aderenti alla convenzione, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) è destinata, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - arredi e strumentazioni in uso al gruppo di lavoro.
 - l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;



CITTA' DI MONOPOLI

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Tale quota può essere incrementata da:

- parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prove dell'attestazione del dirigente/responsabile;
- parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo a base di gara	percentuale
sottosoglia di rilevanza comunitaria	2,00%
soprasoglia di rilevanza comunitaria	1,80%

Art. 9 - Disciplina delle modifiche contrattuali

1. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.



CITTA' DI MONOPOLI

funzioni tecniche (lavori)	% riparto
Quadro esigenziale, DIP e DACFP	1,00%
RUP - responsabile unico del progetto	20,00%
collaborazione al RUP (attività e relative percentuali specificate all'atto della costituzione del gruppo di lavoro)	15,00%
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10,00%
redazione del progetto esecutivo	10,00%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%
verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,00%
Responsabile del procedimento della fase di affidamento	10,00%
DL - direttore dei lavori	15,00%
Collaboratori alla DL	2,00%
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
collaudo tecnico-amministrativo/ certificato di regolare esecuzione e collaudo statico	6,00%
	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Ove, in ragione della particolare complessità dell'intervento, il dirigente ravvisi la necessità di individuare nell'ambito delle attività del RUP ulteriori specifiche funzioni da formalmente affidare ad un responsabile di fase (di programmazione, progettazione, esecuzione), sentito il RUP, il dirigente provvederà alla nomina del responsabile di fase in sede di costituzione del gruppo di lavoro. In tal caso lo specifico incentivo associato alla nomina del responsabile di fase sarà individuato secondo il seguente prospetto:

RUP - responsabile unico del progetto:	9,00%
- responsabile della fase di programmazione;	2%
- responsabile della fase di progettazione;	6%
- responsabile della fase di affidamento;	6%
- responsabile della fase di esecuzione;	7%
Collaboratori:	
- al responsabile della fase di programmazione;	1%
- al responsabile della fase di progettazione;	4%
- al responsabile della fase di affidamento;	4%
- al responsabile della fase di esecuzione;	6%



CITTA' DI MONOPOLI

Ove siano valorizzate solo alcune delle sopra riportate responsabilità e correlate collaborazioni, la percentuale della responsabilità di fase non valorizzata, incrementa di pari valore la percentuale da riconoscere al RUP.

4. Fermi i limiti di stanziamento previsti per Legge, qualora le funzioni di Responsabile Unico del Progetto siano relative ad un intervento le cui attività tecniche di progettazione, redazione ed esecuzione del piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo, siano affidate a tecnici esterni, la quota percentuale del fondo incentivante per il RUP e suoi collaboratori viene maggiorata del 20% a titolo di maggiori oneri di controllo e coordinamento delle diverse figure che concorrono alla realizzazione dell'intervento in questione.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base di gara	percentuale
sottosoglia di rilevanza comunitaria	percentuale del 2%
soprasoglia di rilevanza comunitaria	percentuale del 1,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

funzioni tecniche (servizi)	% riparto
Quadro esigenziale, DIP e DACFP	1,00%
RUP - responsabile unico del progetto	20,00%
collaborazione al RUP (attività e relative percentuali specificate all'atto della costituzione del gruppo di lavoro)	15,00%
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	20,00%



CITTA' DI MONOPOLI

Responsabile della fase di affidamento	10,00%
DEC - direttore dell'esecuzione	20,00%
Collaboratori al DEC	5,00%
verifica di regolarità dell'esecuzione	9,00%
100,00%	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Ove, in ragione della particolare complessità dell'intervento, il dirigente ravvisi la necessità di individuare nell'ambito delle attività del RUP ulteriori specifiche funzioni da formalmente affidare ad un responsabile di fase (di programmazione, progettazione, esecuzione), sentito il RUP, il dirigente provvederà alla nomina del responsabile di fase in sede di costituzione del gruppo di lavoro. In tal caso lo specifico incentivo associato alla nomina del responsabile di fase sarà individuato secondo il seguente prospetto:

RUP - responsabile unico del progetto:	9,00%
- responsabile della fase di programmazione;	2%
- responsabile della fase di progettazione;	6%
- responsabile della fase di affidamento;	6%
- responsabile della fase di esecuzione;	7%
Collaboratori:	
- al responsabile della fase di programmazione;	1%
- al responsabile della fase di progettazione;	4%
- al responsabile della fase di affidamento;	4%
- al responsabile della fase di esecuzione;	6%

Ove siano valorizzate solo alcune delle sopra riportate responsabilità e correlate collaborazioni, la percentuale della responsabilità di fase non valorizzata, incrementa di pari valore la percentuale da riconoscere al RUP.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;



CITTA' DI MONOPOLI

- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.
- 4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori per le attività specifiche di RUP, DEC e DL, l'intera quota dell'incentivo prevista per tali figure è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività (RUP, DEC e DL).
3. Le attività tecniche enumerate nelle macro-voci di cui alle tabelle ex artt.10 e 12, per ciascun intervento incentivabile, sono splittate in un prospetto di Fondo Funzioni Tecniche (FFT) debitamente compilato dal RUP ed approvato dal Dirigente Responsabile, contenente le sotto-voci di dettaglio, concorrenti alla determinazione delle aliquote, e conseguente ripartizione delle stesse, mediante indicazione dei nominativi del personale componente il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3. Tale prospetto, redatto in osservanza del presente Regolamento ed in ossequio a quanto previsto al richiamato art. 3, co.1, viene di norma allegato alla determinazione a contrarre o, se non adottata, alla determinazione di affidamento/aggiudicazione.
4. Il prospetto FFT, nel corso dell'esecuzione del contratto e fino alla determinazione di liquidazione degli incentivi, può sempre essere oggetto di revisione, modifica e/o adeguamento, sia relativamente alla composizione del gruppo di lavoro che alle attività tecniche di dettaglio effettivamente espletate dal personale.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. È escluso dall'incentivazione di cui al presente Regolamento il personale dirigenziale, fatta salva la deroga relativa ai progetti PNRR per gli anni dal 2023 al 2026, ex art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023.



CITTA' DI MONOPOLI

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
6. Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo gli incrementi dei costi e dei tempi derivanti da modifiche contrattuali di cui all'art.120 del D.Lgs.36/2023, le sospensioni e le proroghe dei lavori ai sensi dell'art.121 del D.Lgs. 36/2023 nonché gli eventi estranei all'Ente comunale, non riconducibili al personale, e i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%



CITTA' DI MONOPOLI

Art. 18 - Programmazione, impegno e liquidazione fondo funzioni tecniche

1. Nella parte spesa del bilancio, in coerenza con le varie previsioni di affidamento, sono stanziati ogni anno sugli specifici capitoli dei lavori, delle forniture o dei servizi le risorse da destinare al fondo funzioni tecniche. Per pari importo, saranno previsti i capitoli di entrata e di spesa necessari alla sistemazione contabile, questi ultimi distinti per emolumenti, oneri, irap e altre destinazioni specifiche previste dalla legge.
2. Il fondo funzioni tecniche è impegnato dai dirigenti, unitamente alle altre spese rientranti nel quadro economico dell'opera, sugli specifici capitoli dei lavori, delle forniture o dei servizi. Contestualmente è registrato l'accertamento per pari importo sul titolo III ed è impegnata la somma dovuta a titolo di incentivi sui vari capitoli del titolo I della spesa.
3. La quota del 20 % non può essere impegnata nel corso dell'anno, ma solo con applicazione di avanzo negli anni successivi.
4. Nello stesso provvedimento di impegno, sono individuati i nominativi e i ruoli del personale coinvolto nell'intervento. L'individuazione dei collaboratori delle altre aree è effettuata previa intesa con i dirigenti responsabili.
5. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente con proprio provvedimento, anche in più momenti successivi. In sede di liquidazione il dirigente, sentito il RUP attesta e certifica lo svolgimento della prestazione richiesta nonché il rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento.
6. I provvedimenti di liquidazione possono essere emanati fino al mese di ottobre, per consentire all'ufficio ragioneria di effettuare le sistemazioni contabili di fine anno, consistenti nella reimputazione dei mandati al capitolo dell'intervento e nell'emissione delle corrispondenti reversali al titolo III.
7. Il dirigente competente, in occasione del riaccertamento dei residui, ha cura di reimputare all'esercizio successivo la quota degli incentivi che diverrà esigibile negli anni successivi.
8. Per le attività connesse all'esecuzione dei contratti di durata pluriennale, è consentita la liquidazione "pro quota" (proporzionalmente ad ogni SAL liquidato), previa emissione di certificazione attestante la regolarità della prestazione.

Art. 19 - Misura e suddivisione del fondo funzioni tecniche

1. Il fondo funzioni tecniche complessivo e lo specifico fondo destinato ad incentivazione del personale, calcolati a norma dei precedenti articoli, sono ridotti, sia in sede di impegno iniziale sia in sede di varianti, delle seguenti somme, che costituiscono economie di bilancio:
 - a. incentivi legati ad attività assegnate al personale di qualifica dirigenziale;
 - b. incentivi corrispondenti ad attività non assegnate.
2. Il fondo funzioni tecniche destinato ad incentivazione del personale, calcolato a norma dei precedenti articoli, è ridotto, sia in sede di impegno iniziale sia in sede di varianti, delle seguenti somme, che vanno ad incremento della quota del fondo di cui all'art. 7:
 - a. quota parte degli incentivi eccedenti il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - b. quota parte degli incentivi corrispondenti ad attività non rese o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;



CITTA' DI MONOPOLI

c. quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

3. Le economie di bilancio di cui al precedente comma 1 sono registrate sia come minori accertamenti/disaccertamenti sia come minori impegni/disimpegni nel capitolo dell'intervento e nel capitolo destinato agli incentivi.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma 2 saranno registrate unicamente come minori impegni/disimpegni nel capitolo destinato agli incentivi.

Art. 20 - Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.